



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Lavori Pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici

DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

**PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERZO EDIFICIO EX
MANIFATTURA PER TRASFERIMENTO UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE**

CUP: D74B14000220004 – CIG: 6924837C42

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

ART. 1 – PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Cuorgnè, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa per partecipare alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento locali al piano terzo edificio ex Manifattura per trasferimento ufficio Agenzia delle Entrate".

L'affidamento di che trattasi è stato disposto con determinazione a contrarre n° 1354 del 23/12/2016 ed avverrà mediante procedura aperta, con il criterio minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. (nel prosieguo, Codice).

Il progetto è stato validato in data 16/12/2016.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Cuorgnè, Via Ivrea, n° 100 presso il terzo piano del corpo denominato "Bandone" dell'edificio comunale ex Manifattura.

CIG: 6924837C42- CUP D74B14000220004.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Maria Teresa NOTO, e-mail: mariateresa.noto@comune.cuorgne.to.it; pec: mariateresa.noto@pec.it; indirizzo: via Garibaldi, n° 9 – 10082 Cuorgnè (TO).

La documentazione a base di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e suoi allegati;
- c) capitolato speciale di appalto e disciplinare Tecnico;
- d) piano di sicurezza e coordinamento
- e) schema di contratto d'appalto;
- f) documenti progettuali approvati con D.G.C. n° 152 del 14/12/2016;

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

2.1 Oggetto d'appalto sono i lavori per l'adeguamento dei locali siti al piano terzo dell'edificio ex Manifattura per il trasferimento degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad €. 133.293,19 (*diconsi Eurocentotrentatremiladuecentonovantatre/19*), di cui €. 981,54 (*diconsi Euronovecentottantuno/54*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.

2.3 L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €. 132.311,65 (*diconsi Eurocentotrentaduemilatrecentoundici/65*).

2.4 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini dell'offerta	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile(*)
Edifici civili e industriali	OG1	I°	si	60.312,33	45,25	Prevalente	Si (30%)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS30	I°	si	58.480,86	43,87	Scorporabile (SIOS)	Si (30%)
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I°	si	14.500,00	10,88	Scorporabile	Si
totale				133.293,19	100		

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

2.5 L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Cuorgnè.

2.6 L'appalto dei lavori avverrà "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lett. dddd) del Codice.

2.7 All'aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato per l'appalto.

2.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

3.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

3.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

3.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

3.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

3.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 ► **Non è ammessa** alla procedura di gara la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.

4.2 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

4.3 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.4 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; **il medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

ART. 5 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

5.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 2 e art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass istituito presso l'ANAC.

ART. 6 – PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO

6.1 La documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo “premesse” è disponibile presso l'Ufficio LL.PP. della Stazione Appaltante nei giorni di lunedì-martedì-giovedì-venerdì ore 9.00/12.00 ed il mercoledì ore 15.00/17.00 ovvero in caso di necessità previo appuntamento telefonico. Per ulteriori precisazioni o chiarimenti sulla procedura contattare l'Ufficio Lavori Pubblici al numero di telefono: 0124 655 111.

6.2 ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

6.3 Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono contattare l'ufficio Lavori Pubblici.

6.4 All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo che verrà trattenuto agli atti d'ufficio.

6.5 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

6.6 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

6.7 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

ART. 7 – CHIARIMENTI

7.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana da inoltrare al RUP, all'indirizzo di mariateresa.noto@pec.it, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Con tempestività si procederà a fornire risposta ai quesiti formulati.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
 - ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo “■”

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari ed evidenziate con il simbolo “►” all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

8.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

8.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

8.5 **Per le dichiarazioni e la formulazione dell'offerta potranno essere utilizzati i modelli allegati al presente disciplinare e disponibili sul sito internet del comune di Cuornè**

8.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante e sanate con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

8.7 ► La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'eventuale documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione dei quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 500,00. La sanzione sarà dovuta solo in caso di regolarizzazione, **a pena di esclusione.**

Invece nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione senza l'applicazione della suddetta sanzione.

Comunque nel caso di mancata regolarizzazione ai sensi del suddetto art. 83, comma 9, del Codice, **il concorrente sarà escluso.**

8.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

ART. 9 – COMUNICAZIONI

9.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica ovvero all'indirizzo PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo suddetto o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 10 – SUBAPPALTO

10.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo ad imprese qualificate ovvero in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali, in

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10.2 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 11 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

La soglia di anomalia verrà determinata a mezzo di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, che verrà sorteggiato in sede di gara.

11.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

11.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

11.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, del Codice.

11.7 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

11.8 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

ART. 12 - GARANZIE RICHIESTE

12.1 ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a **pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 2.665,86 (*dicansi Euro duemilaseicentosesantacinque/86*) e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – Agenzia di Cuorgnè – IBAN: IT69Z020083045000000512125 con la causale: “garanzia provvisoria CIG: 6924837C42”;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo “■”

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari ed evidenziate con il simbolo “►” all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

12.2 In caso di prestazione della garanzia provvisoria come da lett. a) e b) di cui al punto precedente, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto idoneo, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

12.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

12.3.1. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

12.3.2 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

12.3.3 prevedere espressamente:

- a. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice.

12.3.4 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

12.3.5 la garanzia provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 2.665.86 (2% dell'importo complessivo dell'appalto) e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della garanzia provvisoria è ridotta del 50%.

12.4 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.5 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

12.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

12.7.1 la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

12.7.2 la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:

a) per i danni di esecuzione:

somme assicurate per valore dell'opera €. 133.293,19;

opere ed impianti preesistenti: €. 500.000,00;

b) per la responsabilità civile verso terzi:

massimale assicurato per sinistro e per tutta la durata dei lavori medesimi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio: €. 1.500.000,00.

ART. 13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

13.1 Ai sensi della deliberazione ANAC del 163 del 22/12/2015 l'operatore è esentato dall'obbligo di contribuzione.

ART. 14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

14.1. ► I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di quanto segue:

14.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Overo

possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) Adeguata attrezzatura tecnica.

► Si precisa che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

Si precisa altresì che la categoria OS30, ai sensi dell'art. 105, comma 5, potrà essere subappaltata nel limite del 30% dell'importo totale della stessa categoria. Pertanto il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti succitati (ovvero possedere la SOA per categorie di lavori analoghi) o dichiarare di ricorrere al subappalto, **pena l'esclusione**, per la parte di cui non possiede i requisiti *ovvero* ricorrere ad A.T.I. Si precisa altresì che per la categoria scorporabile e subappaltabile OS28, il concorrente se privo della relativa qualificazione per categorie di lavori analoghi *ovvero* dei requisiti di ordine tecnico-professionale, qualora non ricorra all'istituto dell'avvalimento, dovrà indicare in sede di offerta la volontà di ricorrere al subappalto nei limiti di legge, **pena l'esclusione**, *ovvero* ricorrere ad A.T.I.

14.1.2 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

14.1.3 ► Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti speciali devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo, per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

14.2 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

14.2.1 ► **requisiti economico-finanziari:**

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

14.2.2. ► **requisiti tecnico-organizzativi:**

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

14.2.3. ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

14.2.4. ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

14.3 In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

N.B.: ► ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS 30, **pena l'esclusione.**

14.4 ► Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

15.1 ► Il PLICO contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12:00 del giorno 18/01/2017**, esclusivamente all'indirizzo: VIA GARIBALDI, N° 9 – 10082 CUORGNE'.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

15.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, *dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì, il mercoledì e venerdì; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il martedì ed il giovedì; dalle 15,00 alle ore 18,00 il mercoledì*, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante all'indirizzo succitato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

15.3 Il PLICO deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"OFFERTA PER L'APPALTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERZO EDIFICIO EX MANIFATTURA PER
TRASFERIMENTO UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE
CUP: D74B14000220004 – CIG: 6924837C42"

N.B.: Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

15.4 ► Il PLICO, a **pena di esclusione**, deve contenere al suo interno DUE BUSTE CHIUSE E SIGILLATE, recanti l'instestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

"B - OFFERTA ECONOMICA".

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

15.5 ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di offerta.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

16.1 L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

16.2 L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti i seguenti documenti:

17.1 ► **DOMANDA** di partecipazione sottoscritta (*vedasi allegato MODELLO A*), **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

17.1.0 Sulla domanda di partecipazione dovrà essere apposta la marca da bollo vigente al momento della sottoscrizione;

17.1.1 ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

17.1.2 ► nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

17.2 ► **DICHIARAZIONE** sostitutiva (*vedasi allegato MODELLO A*) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. Oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice,

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

in particolare:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Sarà escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che risulti in una delle seguenti situazioni:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "▶" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si precisa che:

► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al paragrafo 17.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

► **a pena di esclusione**, le attestazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 (*Vedasi allegato MODELLO B*) devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo riferito ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" si precisa, come espresso dal comunicato del presidente dell'ANAC datato 26/10/2016, che le succitate dichiarazioni dovranno essere rese anche da:

- a) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- b) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- c) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre per quanto attiene ai "soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo", si precisa che i predetti soggetti, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) dovranno rendere la succitata dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice.

► **a pena di esclusione**, l'attestazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (*vedasi allegato MODELLO C*) deve essere resa per ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

► **a pena di esclusione**, l'attestazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere resa per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia e precisamente:

- 1) se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- 2) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 3) Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la dichiarazione è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 4) Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la dichiarazione deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 5) L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

17.3 ► DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., (*vedasi allegato MODELLO A*) con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. attesta che nell'anno antecedente il bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, *ovvero* indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (*vedere allegato MODELLO A - C*);

17.4 ► DICHIARAZIONE, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, (*vedasi allegato MODELLO A*) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice *ovvero* del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art 90 del Regolamento, **a pena di esclusione**;

► Si precisa che nel caso di concorrenti rappresentati da raggruppamenti, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 14 del presente disciplinare.

17.7 ► *in caso dell'avvalimento*, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. DICHIARAZIONE sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. DICHIARAZIONE sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. DICHIARAZIONE sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- d. originale o copia autentica del CONTRATTO, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

► Si rammenta che ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per la categoria OS30, **a pena l'esclusione**.

17.8 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (*vedere allegato MODELLO A*).

17.9 ► DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., (*vedasi allegato MODELLO A*) con la quale il concorrente attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente competente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso computo metrico-estimativo;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le quantità e qualità delle lavorazioni, le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali chiari, completi e adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

17.10 DICHIARAZIONE dell'eventuale volontà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell' art. 105 del Codice, indicando le lavorazioni e gli importi (*vedere allegato MODELLO A*).

17.11 DICHIARAZIONE di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile. (*vedere allegato MODELLO A*).

17.12 ► **a pena di esclusione**, Documento/dichiarazione attestante la GARANZIA PROVVISORIA di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

17.13 ► *nel caso in cui venga prestata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice:* **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 *ovvero* allega copia conforme della suddetta certificazione (*vedere Modello allegato A*).

17.14 DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., (*vedere allegato MODELLO A*) con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente gara ai sensi dell'art. 52 del Codice,
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

17.15 DICHIARAZIONE (*vedere allegato MODELLO A*) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. n° 194 del 23/12/2013 e pubblicato sul sito istituzione del Comune e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

17.16 DICHIARAZIONE, fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

(Oppure)

Dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

17.17 indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

17.17.1 ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione con cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

17.17.2 ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

17.17.3 ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

17.17.4 ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

17.17.5 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

17.17.6 ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

17.17.7 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

17.17.8 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

17.17.9 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

17.17.10 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

17.17.11 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

ART. 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

18.1 ► Nella busta "B – OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

a) dichiarazione (*vedere allegato MODELLO E*) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto.

b) dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

18.2 ► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 17.1.

N.B. ► Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, dichiarare (*vedasi allegato MODELLO E*), indicandone i rispettivi importi, di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta:

- degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore;
- dei costi di sicurezza aziendali indicandone le quantificazioni;

ART. 19 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

19.1. OPERAZIONI DI GARA

19.1.1 La **prima seduta pubblica** avrà luogo presso il palazzo comunale, in via Garibaldi, n° 9 – 10082 CUORGNE' il **18/01/2017 alle ore 14:30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno comunque essere aggiornate ad altra data e/o ora.

19.1.2 Le successive eventuali sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti.

19.1.3 La stazione appaltante procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità. In seduta pubblica si procederà ad apertura dei plichi e si verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 19.2.

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

19.1.4 Successivamente, in sede di espletamento della gara si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

19.1.5 Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

19.1.6 All'esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.1.7 In corso di espletamento della gara si procederà, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, del Codice.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dal Codice.

19.1.8 All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19.2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19.2.1 In corso di espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", si procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, qualora necessario, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero anche in forma individuale e qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

19.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

19.3.1 Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, in seduta pubblica si procederà al sorteggio uno dei cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo sorteggiato.

19.3.2 In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.

In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, procede, ai sensi degli artt. 97 del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 19.3.3.

19.3.3 La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 succitato avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

- b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse (comunque non più di cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine ulteriore perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

N.B.:

La stazione appaltante esclude l'offerta se la prova fornitura non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, e se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3;
- non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 14.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ivrea, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e altro

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento regolata dal presente disciplinare. I diritti ai sensi del precitato decreto sono esercitabili con le modalità della L.241/90 e s. m. e i. e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Ai fini dell'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n° 98, prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne i termini senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

Il Comune si avvarrà della facoltà dalla consegna dei lavori in via d'urgenza di cui all'art.32, comma 8, del Codice.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Maria Teresa NOTO



Allegati: Modelli A-B-C-D-E

MK/

NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO:

Soccorso istruttorio : I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, che possono essere sanati sono evidenziati con il simbolo "■"

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.